

parziali revisioni, ogniqualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo. »

Quest'articolo subì delle modificazioni con legge successiva, che fu quella del 1870, con cui fu ordinata la prima revisione generale dei redditi dei fabbricati. Fu disposto così nell'articolo 5:

« Gli aumenti o le diminuzioni previste dall'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865, non daranno luogo a variazioni che quando procedano da cause con effetti continuativi »

Per cui, in forza di queste due leggi, si può dar luogo a revisioni parziali, quando procedano da cause con effetto continuativo, e quando si verifichi l'altra condizione: cioè che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo.

Con la legge del 1889, per effetto della quale fu compiuta l'ultima revisione generale del reddito dei fabbricati, si lascia intatto quanto le leggi precedenti disponevano in proposito. Soltanto con essa si provvede al caso dello sfitto totale di un fabbricato ordinario, nel qual caso si concede il diritto di poter domandare l'esonero dalla tassa sui fabbricati.

Ora è avvenuto che qualche proprietario di case in Roma si è rivolto, come per legge doveva, alle Commissioni destinate all'accertamento dei redditi sui fabbricati chiedendo che, per effetto della crisi edilizia avvenuta in Roma, si dovesse dar luogo all'applicazione della legge, per effetto della quale, essendovi diminuzione del reddito per causa con effetto continuativo per un terzo, dovesse essere il caso della revisione parziale.

La Commissione centrale al ricorso di uno dei proprietari rispose che la crisi non costituisce una causa con effetto continuativo a sensi di legge.

Ora in risposta agli interroganti io non ho che a dire una cosa, che, cioè, per effetto della legge sono le Commissioni comunali, provinciali e centrale quelle che determinano l'accertamento, e che, ove le parti non si contentino della loro decisione, hanno il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria; specialmente quando, come nel caso presente, vi sia una questione di diritto.

In Italia una legge sola si occupò della cosa, quando fu il caso di Firenze, che cessò di esser capitale, e detta legge ebbe luogo nel 1870 e dispose la revisione parziale.

Posteriormente vi sono stati casi in cui,

per effetto di decisioni delle Commissioni comunali, provinciali o centrale, si è dato luogo alla disposizione di legge ora invocata.

Premesse queste cose, io non posso dire agli onorevoli interroganti se non che questo: io ho eseguita perfettamente la legge.

Se però coloro, che si credono lesi dalle decisioni della Commissione centrale, vogliono ricorrere al potere giudiziario, essi hanno la via aperta, e nulla posso fare certo per impedire l'esercizio di questo loro diritto.

La Commissione ha deciso nel modo che ho dianzi indicato; resta aperta la via di ricorrere al potere giudiziario; e da parte mia non potrei far nulla, che potesse in certo modo alterare l'interpretazione della legge, che non è data dal Ministero, ma dai Corpi, i quali, come il potere giudiziario e la Commissione centrale, hanno dei poteri, sui quali io assolutamente non ho che vedere.

Del resto io debbo ancora dichiarare agli onorevoli interroganti che la legge del 1889 (e credo che essi non ne dubitino) è stata bene applicata, e che nessun reclamo e nessun lamento puossi fare sull'applicazione di questa legge. Se essi hanno delle ragioni, le espongano, ed io mi farò un dovere di rispondere e di verificare se ed in quanto vi sieno dei lamenti e dei reclami.

La legge del 1889 disse che si dovesse prendere per punto di partenza il marzo del 1890; e quel termine appunto è stato preso come punto di partenza dall'Amministrazione. La legge difatti dice nell'articolo 3:

« Le schede debitamente riempite e completate saranno restituite e consegnate all'agente o al sindaco entro il mese di marzo 1890. »

« Art. 4. I possessori di fabbricati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia. »

Sicchè tuttociò che si è fatto dall'Amministrazione, tuttociò che si è fatto dal Ministero, si è fatto in esecuzione della legge del 1889; e per effetto di questa legge, e delle precedenti, che si riferiscono all'argomento, ciascuno degli interessati ha diritto di poter percorrere quella via, che le leggi stesse determinarono. Io non ho altro a rispondere alle interrogazioni rivoltemi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

**Barzilai.** Io ho presentata questa interroga-